

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6282 del 24/11/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta ZAVALLONI WILLIAM, con sede legale in Comune di Gambettola, Via Matteotti n. 9. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Gambettola, Via Matteotti n. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6515 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **ZAVALLONI WILLIAM**, con sede legale in Comune di Gambettola – Via Matteotti n. 9. **Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Gambettola – Via Matteotti n. 11.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Considerato** che con atto n. 264 del 16.04.2007, prot. n. 38374/07, e successive modifiche e integrazioni, avente validità fino al 31.03.2017, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del centro di raccolta sito in Comune di Gambettola, Via Matteotti n. 11 di titolarità della ditta **ZAVALLONI WILLIAM**;

**Vista** la domanda pervenuta in data 23.03.2017, PGFC n. 4453/17, con cui la ditta **ZAVALLONI WILLIAM** ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rinunciando in particolare ad effettuare l'attività di autodemolizione, e chiedendo altresì il rilascio di autorizzazione unica comprensiva del parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento PGFC n. 4530 del 24.03.2017, inviata alla ditta **ZAVALLONI WILLIAM** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che con DET-AMB-2017-1685 del 30.03.2017 è stata rilasciata la proroga della suddetta autorizzazione fino al 30.11.2017 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 25.05.2017, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n.8062 del 26.05.2017;

**Vista** la documentazione integrativa della ditta **ZAVALLONI WILLIAM** e acquisita ai PGFC n. 11098 del 21.07.2017, e PGFC n. 15603/17 del 24.10.2017;

**Dato atto** che con il rinnovo in oggetto le principali modifiche richieste consistono in:

- rinuncia del codice EER 160104\* veicoli fuori uso e della relativa attività di autodemolizione;
- inserimento di 2 nuovi codici EER 120101 "limatura e trucioli di metalli ferrosi" e EER 120103 "limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi";
- inserimento dell'operazione di recupero R4 per i seguenti codici: 170401, 170402, 170405, 170407, 170411;
- realizzazione di un servizio igienico dentro il capannone;
- aumento del quantitativo annuo da 980 t/a a 1203 t/a;

**Visto** il parere del Comune di Gambettola, acquisito al PGFC n. 15737 del 26.10.2017 da cui risulta quanto segue:

*“[...] Si trasmette l'esito della verifica della destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti e si comunica che:*

- *La Ditta in oggetto è insediata in area destinata ad “Ambito specializzato per attività*

*produttive A-13” di cui all’art. 139 del RUE in particolare all’interno del perimetro che individua le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito urbano;*

- *Sono attualmente in corso opere edilizie pertinenti l’attività, legittimate dalla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività R 102/2017 prot. com.le n. 10520 del 20/07/2017, al termine delle quali dovrà essere presentata la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità ai sensi della L.R. 15/2013.*

*Vista inoltre la dichiarazione resa in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011 e dell’art. 8 della L. 447/1995, a firma della Dott.ssa Ilaria Degli Angeli, tecnico competente in acustica, pervenuta in data 25/10/2017 ed acquisita al prot. com.le n. 15155 del 26/10/2017;*

*con la presente si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico, con la quale il TCA dichiara che l’attività in oggetto rispetta i limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Gambettola.”;*

**Acquisita** in sede di Conferenza la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, predisposta dal Servizio Territoriale di Arpa (PGFC n. 15843 del 30.10.2017);

**Dato atto** che la Conferenza nella seduta del 26.10.2017 ha espresso parere favorevole al rinnovo con modifiche dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva del nulla osta/parere ai sensi della L. 447/95, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate negli allegati al presente atto;

**Dato atto** altresì che la ditta, con nota acquisita al PGFC n. 16553 del 10.11.2017, ha trasmesso la documentazione relativa alla certificazione CE delle attrezzature aziendali mancanti e i seguenti certificati esibiti nella suddetta seduta della Conferenza del 26.10.2017:

- certificato n. 25266 di Conformità ai sensi del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciato da Certiquality S.r.l. in data 24.10.2017, avente validità fino al 23.10.2020;
- certificato n. 25265 di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, rilasciati da Certiquality S.r.l. in data 24.10.2017, avente validità fino al 23.10.2020;

**Visti** in particolare gli elaborati progettuali, di seguito elencati:

**Documentazione acquisita al PGFC n. 11098 del 21.07.2017**

1. Procedura di controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con monitor portatile a firma dell’E.Q. Dr. G. Galassi;
2. Valutazione dello stato delle pavimentazioni, datata 18.07.2017, a firma dell’ing. Yuri Bartolini

**Documentazione acquisita al PGFC n. 15603 del 24.10.2017**

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di tecnico abilitato competente in acustica, datata 24.10.2017, a firma della dr.ssa I. Degli Angeli;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l’impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all’art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Acquisiti** al PGFC n. 16787 del 16.11.2017, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia in data 23.11.2017 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **ZAVALLONI WILLIAM**;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

**Considerato** che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R4** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

**Dato atto** che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva (operazione R13) presso l'impianto sarà pari a 79 t per i rifiuti non pericolosi e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente ad operazione di recupero R4 sarà pari a 810 t/anno;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- $79 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 11.060,00$  (per l'operazione R13 dei rifiuti non pericolosi con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- $810 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 9.720,00$  (per le operazioni R4-R13 con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata sarà di **95.000,00 €**;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpa Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, e dalla Responsabile della P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **ZAVALLONI WILLIAM**, con sede legale in Comune di Gambettola – Via Matteotti n. 11, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di **Gambettola – Via Matteotti n. 9**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente atto;

2. **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - nulla-osta ai sensi della L. 447/95;
3. **di approvare** l'**Allegato A** alla presente determinazione quale **parte integrante e sostanziale** del presente atto;
4. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 95.000,00 €**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
5. **l'avvio dell'operazione di recupero R4 potrà essere effettuata esclusivamente a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 4;**
6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 ottobre 2017**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni **variazione** riguardante la **certificazione** attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e

Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);

10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
12. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi e la Dr.ssa Tamara Mordenti attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
13. **di fare salvi:**
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
  - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
14. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, al Servizio Territoriale di ARPAE Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune di Gambettola e ad ATERSIR per il seguito di rispettiva competenza.

il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO A

### GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di **Gambettola – Via Matteotti n. 11**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto dovranno essere presentati alla scrivente Agenzia il manuale di gestione/relazione tecnica e la planimetria corretti/integrati, secondo le indicazioni contenute nel verbale della seduta del 26.10.2017, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 15874 del 30.10.2017, di seguito riportate:
  - eliminare per i codici EER 160214, 160216 e 170411 la specifica fatta tra parentesi “*NO RAEE*” (pag. 7); inserire i codici EER 170407 e 170411 a pag. 9 nel paragrafo Settori End of Waste conformemente alla riga A della tabella riportata al seguente punto 2;
  - integrare il Manuale di Gestione con la puntuale descrizione delle modalità adottate per lo svolgimento dell'attività R4 e la produzione di End of Waste e delle altre attività svolte nell'impianto, individuandone i settori dedicati sulla planimetria “A.1 Planimetria del centro di lavorazione layout settori conferimento, stoccaggio e viabilità”; inoltre, nel caso di gestione dei RAEE, i settori di lavorazione sono solo quelli previsti dal D.Lgs. 49/2014, pertanto dovranno avere le caratteristiche e le denominazioni di cui al succitato D.Lgs. ecc.;
  - evidenziare la conformità alle norme tecniche del D.Lgs. 209/03 per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
  - il paragrafo relativo alla messa in sicurezza del sito non risulta pertinente; a tale proposito si precisa che le eventuali attività di bonifica del sito dovranno essere effettuate in conformità alle normative vigenti.
  - specificare la quantità e la capacità del contenitore delle sostanze assorbenti (vergini ed esauste) e la localizzazione nella planimetria di layout, anche delle sostanze assorbenti esauste, dopo l'eventuale utilizzo;
  - chiarire nel merito del “Container” utilizzato per lo stoccaggio dei RAEE, le caratteristiche tecniche, il volume totale dello stesso e dei diversi settori utilizzati per tenere separati i tre codici EER dei RAEE individuati allo scopo;
  - correggere nella Relazione Tecnica e Manuale di Gestione il riferimento alla produzione di oli esausti dai veicoli, in quanto l'attività di autodemolizione non verrà più svolta;
  - chiarire le modalità di utilizzo dell'attrezzatura “*Spellacavi elettrica modello UTSE 40*”, posizionata nel settore **T** nella TAV. A1 “Planimetria di lay-out del centro”; mentre viene descritta nel Manuale Operativo il suo utilizzo nel settore **C Banco di lavoro**;
  - chiarire la destinazione del rifiuto speciale definito materiale plastico di scarto, prodotto dall'attività di lavorazione (sguainatura) dei cavi di rame e della relativa classificazione;
  - presentare una integrazione nel merito delle periodicità delle analisi, al fine delle relative omologhe, in riferimento anche ai “*lotti di produzione*” da parte del produttore *iniziale* dei rifiuti;
  - correggere l'Allegato 2 Scheda di Caratterizzazione, in quanto è riportato un errato riferimento normativo comunitario;
2. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quando previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed

igiene ambientale;

3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
<b>A</b> 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio 170407 metalli misti 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	<b>R13-R4</b>	<b>98 t</b>	<b>810 t/a</b>
<b>B</b> 120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 160117 metalli ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 170403 piombo 160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	<b>R13</b>	<b>79 t</b>	<b>393 t/a</b> <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>

4. l'impianto deve essere gestito conformemente al manuale di gestione di cui al punto 1 sopra riportato, alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori riportati nella planimetria di cui al punto 1 sopra riportato;
5. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto di cui al punto 1 sopra riportato devono essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali, nei quali vengono identificati i vari settori, devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
6. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
7. l'operazione di recupero R4 autorizzata riguarda i materiali rientranti nel campo di applicazione del Reg. Ue n. 333/11 e del Reg.Ue n.715/13, come da sistema di gestione approvato dal certificatore. In particolare:
- a) i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
  - b) i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
8. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua la sola attività R13;



9. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
10. deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
11. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
12. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
13. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, dovrà comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
14. l'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs. 49/14 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
15. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
16. La ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
17. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicato il codice EER del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
18. ogni settore individuato per lo stoccaggio, la lavorazione dei rifiuti e la produzione di rifiuti e di E.o.W. deve essere identificato, come previsto dalla "Tav. A.1 Planimetria di lay-out", con l'esposizione di cartelli leggibili nel tempo che riportano il codice EER del rifiuto e le eventuali classi di pericolosità; i cartelli dovranno essere apposti anche nelle tre diverse aree di deposito degli EoW prodotti, con l'indicazione del tipo di materiale;
19. dovrà essere previsto uno stoccaggio di materiali/sostanze assorbenti esauste anche in prossimità del deposito dei materiali assorbenti vergini (settore S), con l'esposizione della relativa cartellonistica con l'indicazione del relativo codice EER e delle eventuali classi di pericolosità;
20. nel registro di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere riportate le informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti gestiti presso l'impianto con il codice EER 160122 e non riportare la sola descrizione generica "*componenti non specificati altrimenti*";
21. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni, i quali dovranno essere riportati in un registro vidimato da Arpae Servizio Territoriale; dovranno essere anche annotate sul medesimo registro, eventuali carenze strutturali rilevate, le quali dovranno essere ripristinate nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto e con i requisiti ottimali di esercizio;
22. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito secondo le modalità descritte al paragrafo "Piano di cessazione e bonifica del centro" del Manuale di gestione di cui al punto 1 sopra riportato, e dovrà altresì provvedere alla verifica dell'integrità delle pavimentazioni.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**